

PATTO DI COLLABORAZIONE

tra la Circoscrizione 7 di Torino e il Condominio sito a fianco del parco giochi recintato di via Modena 30, con sede legale in Torino, presso lo Studio SELVAGGIO via Salbertrand 23/c - Torino in persona dell'amministratore Vittorio SELVAGGIO per lo svolgimento del servizio di apertura e chiusura del cancello di accesso al giardino recintato, sito in via Modena 30.

Premesso che:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- con Determinazione del Direttore Generale n. 14 del 3 marzo 2016, n. mecc. 2016 40895/066 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento;
- la Città di Torino è proprietaria del giardino pubblico sito in via Modena 30;
- detto bene è stato consegnato dalla Città alla Circoscrizione 7 che ne cura la gestione e la manutenzione;
- nell'ambito della riqualificazione prevista dal Bilancio deliberativo Circoscrizione 7, all'interno del giardino sarà realizzata una area per il gioco attrezzata e una recinzione metallica con 1 cancello di ingresso.

Con nota pervenuta alla Circoscrizione 7 in data 21 novembre 2017 al n. prot. 12557, conservata agli atti, il condominio sito a fianco dell'area di via Modena 30, che elegge domicilio presso lo Studio SELVAGGIO via Salbertrand 23/c - Torino, nella persona dell'amministratore, Vittorio SELVAGGIO, ha presentato la proposta di assunzione dell'onere di apertura e chiusura dell'accesso del giardino recintato sito in via Modena 30.

Con nota pervenuta il 18 agosto 2017 al n. prot. 9306 l'Istituto Comprensivo Regio Parco ha manifestato la necessità di utilizzare il giardino nei momenti di ricreazione degli alunni, in orario pomeridiano dalle 14,00 alle 16,00 e ad uso non esclusivo.

Tale proposta può considerarsi rientrante nella categoria dei Patti di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento. Pertanto, si è dato avvio alla procedura prevista da tale Regolamento, e in particolare dall'art. 10 "Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi".

La proposta finale presentata dalla Circoscrizione 7, di durata annuale, prevede la regolamentazione dell'apertura e della chiusura al pubblico del giardino antistante la Piazza.

Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta.

E' stata verificata la coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale del 27 Giugno 2017 n. mecc. 2017 02341/070.

tra

La Circoscrizione 7, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, corso Vercelli 15, nella persona del Dirigente d'Area circoscrizionale, Dr.ssa Laura CAMPEOTTO, nata il 31 gennaio 1957 a Torino, la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto

disposto dall'art. 61 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (in seguito: Città);

e

Il Condominio di via Modena 28 i cui condomini hanno delegato lo Studio SELVAGGIO via Salbertrand 23/c - Torino, nella persona dell'amministratore, Vittorio SELVAGGIO, il quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del Condominio di Via Modena 28 e su delega dei condomini citati;

si definisce quanto segue

Art. 1. Oggetto, Obiettivi E Azioni

Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la proposta di assunzione dell'onere apertura e chiusura dell'area recintata del giardino di via Modena 30, per il periodo indicato al successivo art. 6.

Gli obiettivi del Patto sono:

- garantire la corretta fruizione dello spazio da parte dell'utenza che lo frequenta;
- favorire la conservazione del bene evitando atti di incuria e vandalismo;
- tutelare la quiete pubblica dei residenti delle limitrofe abitazioni consentendo l'utilizzo dello spazio in fasce orarie rispettose delle esigenze comuni;
- collaborare con la pubblica Amministrazione provvedendo direttamente a garantire tali servizi.

La Circoscrizione 7, riconoscendone il valore ed in considerazione degli obiettivi di cui al punto precedente, aderisce al Patto da realizzarsi in tale area.

L'area succitata rimane nel possesso della Città e conserva le destinazioni ad uso pubblico previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento, sono da riferirsi alla categoria della collaborazione ordinaria nell'ambito delle azioni di "cura occasionale" come definito nella deliberazione della Giunta comunale approvata in data 27 Giugno 2017 n. mecc. 2017 02341/070 e consistono nell'apertura e chiusura del cancello di accesso all'area del giardino in argomento.

Art. 2. Modalità d'azione, ruolo e reciproci impegni dei Soggetti coinvolti, requisiti e limiti di intervento

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni;

il Condominio di Via Modena 28, per la corretta esecuzione delle attività previste, si impegna a:

- svolgere il servizio di apertura e chiusura del cancello della struttura a titolo completamente gratuito e senza oneri di alcun tipo per la Circoscrizione 7;
- a custodire le chiavi del cancello ed a non consegnarle a terzi se non espressamente autorizzati previo assenso della Circoscrizione 7;

- a garantire lo svolgimento quotidiano del servizio di apertura/chiusura del cancello di accesso all'area giochi nel rispetto delle seguenti fasce orarie a partire dall'esecutività della determinazione dirigenziale di attuazione del presente patto di collaborazione:
 - ✓ apertura dei cancelli dalle ore 08,00 , dal lunedì alla domenica ;
 - ✓ chiusura dei cancelli alle ore 20,00 dal 03/09/18 al 28/10/18 e dal 01/04/2019 al 01/09/2019;
 - ✓ chiusura dei cancelli alle ore 18,00 dal 29/04/18 al 31/03/19,

ed in accordo con quanto contenuto nell'apposito cartello esplicativo a cura della Circoscrizione 7.

Art. 3. Responsabilità e sicurezza

Il Condominio di via Modena 28, nell'esercizio delle attività oggetto del presente Patto, si impegna al rispetto dell'art. 21 del Regolamento dei Beni comuni "Prevenzione dei rischi" e ispirerà la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nel rispetto della vigente legislazione.

Essendo compito precipuo degli amministratori condominiali solo l'apertura e la chiusura del giardino per costituire un deterrente alla piccola criminalità ed alla vandalizzazione dell'area, eventuali danni cagionati da terzi saranno oggetto di valutazione con le autorità competenti e a cura della Città.

E' facoltà, da parte del Condominio di via Modena 28, affidare a qualificato soggetto esterno, anche per limitato periodo, il servizio di apertura e chiusura degli spazi. In tal caso il Condominio di via Modena 28, nella persona del suo Rappresentante, dovrà conformarsi ai principi generali contenuti negli artt. 30 e 31 del Decreto Lgs. 50/2016 in materia di rispetto della contrattazione collettiva nazionale per lo specifico settore, sicurezza e rispetto della regolarità contributiva, individuando una figura responsabile per le varie fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Qualora il Condominio di Via Modena 28 ritenesse di affidare le operazioni di apertura e chiusura degli spazi ad un soggetto esterno, il suddetto Condominio - nella persona del legale rappresentante firmatario della presente convenzione - resterà l' unico responsabile del rapporto contrattuale, sgravando la Circoscrizione 7 da ogni e qualsiasi responsabilità potenzialmente derivante dall'esistenza e dall'applicazione dello stesso.

Qualora il Soggetto proponente, per qualsiasi motivo, si trovasse nell'impossibilità di svolgere il servizio di apertura e chiusura del cancello dovrà darne sollecita comunicazione alla Segreteria della Circoscrizione 7 negli orari lavorativi e dovrà lasciare il cancello aperto per non pregiudicare la fruibilità pubblica dell'area.

Il Soggetto proponente non potrà assolutamente realizzare interventi di qualsiasi genere che modifichino o integrino la struttura di cui è affidatario delle chiavi.

Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alla chiusura dei cancelli a causa della presenza di persone non disponibili a liberare lo spazio, il Soggetto proponente dovrà fare appello e riferimento alle Forze dell'Ordine evitando, nella maniera più assoluta, ogni contenzioso verbale e/o ogni iniziativa potenzialmente rischiosa per la propria incolumità.

Art. 4. Pubblicità del patto

Il presente Patto sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della Città e della Circoscrizione 7 al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 5. Monitoraggio e valutazione

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso la consueta attività di verifica svolta dall'Ufficio tecnico circoscrizionale.

Art. 6. Durata e risoluzione

Il presente Patto ha durata fino al 1 settembre 2019 a decorrere dall'esecutività della determinazione dirigenziale di attuazione dello stesso. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta attuazione, le Parti potranno rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento Beni Comuni.

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto in ogni momento, mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno mesi 3, da inviare mediante lettera raccomandata con A.R o posta elettronica certificata.

Costituiscono causa di immediato recesso dal Patto e quindi di conclusione anticipata della collaborazione:

- il venir meno delle condizioni tecniche o di opportunità che consentono l'operatività del Patto;
- la violazione delle norme del Regolamento Beni Comuni;
- il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto;

La Circoscrizione 7 potrà in ogni momento recedere unilateralmente dal Patto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso qualsivoglia nocumento possa derivare all'immagine della Città.

Art. 7. Tentativo di conciliazione

Qualora insorgano controversie tra le parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 8. Spese contrattuali e imposta di registro in caso d'uso (se dovute).

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, se dovute, sono a carico del Condominio di via Modena 28. Il presente atto non ha natura patrimoniale; pertanto, ai fini fiscali, si chiede l'applicazione dell'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per il Condominio di via Modena 28

Per la Circoscrizione 7
